

l'annullamento della cartella di pagamento n. 03220190005760264000, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;

VISTO

il Decreto del Tribunale Ordinario di L'Aquila – Sezione Unica – che nella causa n. R.G. 2375/2019 pendente tra il Consorzio di Bonifica Sud (attore), la Regione Abruzzo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (convenuti) che, visto l'art. 168 bis comma 5 c.p.c., differisce la prima udienza al 20.01.2020 ore 10,45 e, visto l'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011, sospende l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03220190005760264000 per le gravi e circostanziate ragioni richieste dalla norma, l'entità del credito e l'eccezione di parziale prescrizione dello stesso (Decreto assunto al prot. cons. n. 4448 del 10.10.2019 ed allegato alla presente delibera);

CONSIDERATO

che il legale al quale è stato affidato l'incarico di agire in giudizio contro la Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio idrico e fluviale di L'Aquila, Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, Agenzia delle Entrate Riscossione di L'Aquila, ha comunicato a questo Ente con nota del 08.01.2020, assunta al prot. cons. n. 71 del 09.01.2020, che per motivi personali e professionali rinuncia all'incarico allo stesso conferito con deliberazione commissariale n. 430 del 11.09.2019, relativamente al procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione n. 03220190005760264000;

RITENUTO

pertanto di proseguire nell'azione giudiziaria la cui prossima udienza è fissata per il giorno 20.01.2020 ore 10,45, affidando l'incarico all'Avv. Giuseppina Di Rasio di Vasto (CH);

RICHIAMATI

i c.d. parametri forensi (Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55) ai quali l'Avv. Giuseppina Di Rasio, nel quantificare l'onorario dovuto per la prestazione di difesa giudiziale da espletare, dovrà attenersi, facendo riferimento ai "parametri" individuati nella tabella ministeriale, attenendosi al minimo tariffario, salvo vittoria di spese liquidate in sentenza dal Giudice;

PRESO ATTO

che è stato assunto l'impegno di spesa per una tantum di € 300,00 sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione anno 2019 – esercizio provvisorio 2020 (Imp. n. 5/2020);

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici consortili, come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il Decreto n. 96 del 30 Novembre 2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e i successivi Decreti di proroga commissariamento n. 066 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018, n. 48 del 28.06.2019 e n. 80 del 28.10.2019;

RICHIAMATA la legge n. 444 del 15.07.1994

Con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.;

DELIBERA

- Di prendere atto della rinuncia per motivi personali e professionali dell'Avv. Giuseppe La Rana all'espletamento dell'incarico allo stesso conferito con deliberazione commissariale n. 430 del 11.09.2019, relativamente al procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione n. 03220190005760264000;
- Di affidare l'incarico all'Avv. Giuseppina Di Rasio di Vasto (CH) di proseguire nella causa n. R.G. 2375/2019 pendente tra il Consorzio di Bonifica Sud (attore), la Regione Abruzzo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (convenuti), innanzi al Tribunale Ordinario di L'Aquila per l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 03220190005760264000;
- di impegnare la spesa per una tantum di € 300,00 sul Cap. 32/1 del Bilancio di Previsione anno 2019 – esercizio provvisorio 2020 - (Imp. n. 5/2020);
- di dare atto che l'Avv. Giuseppina Di Rasio dovrà attenersi ai c.d. parametri forensi (Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55) nel quantificare l'onorario dovuto per la prestazione di difesa giudiziale da espletare, facendo riferimento ai "parametri" individuati nella tabella ministeriale, attenendosi al minimo tariffario, salvo vittoria di spese liquidate in sentenza dal Giudice;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente (www.consorziobonificasud.it), nella Sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013;
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario regionale
(Dott. Franco Amicone)



ORIGINALE


VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Seduta del 14.01.2020 N° 21

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

(Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 14 GEN 2020 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Vasto, li _____



Oggetto: Consorzio di Bonifica Sud c/Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio idrico e fluviale di L'Aquila; Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti; Agenzia delle Entrate Riscossione di L'Aquila – Ricorso all'Autorità giudiziaria competente per l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 03220190005760264000 – Affidamento incarico ad un legale a seguito della rinuncia all'incarico professionale di cui alla Delibera n. 430 del 11.09.2019.

L'anno **duemilaventi** il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

CONSIDERATO che i Consorzi di bonifica non sono obbligati a corrispondere i canoni di attraversamento e occupazione di beni immobili e di opere pubbliche con condutture idriche nonché irrigue consortili ogniquale volta occupino spazi, aree – anche sottostanti al suolo – di beni immobili pubblici per la realizzazione di opere di bonifica in quanto il Consorzio di Bonifica realizza opere pubbliche di bonifica in nome e per conto dello Stato o della Regione concedente in virtù di concessioni-delega e quindi in veste di mero detentore e comunque mai a titolo di proprietà (Cfr. Corte dei Conti sez. cont. Sent. N. 124 del 06.09.1996; C.T.P. di Mantova Sez. Il 5 dicembre 2014 n. 359; Sent. N. 7197 del 30 maggio 2000);

RICHIAMATA la Delibera commissariale n. 430 del 11.09.2019 avente ad oggetto "Consorzio di Bonifica Sud c/Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio idrico e fluviale di L'Aquila; Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti; Agenzia delle Entrate Riscossione di L'Aquila – Ricorso all'Autorità giudiziaria competente per l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 03220190005760264000 – Affidamento incarico ad un legale", allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il legale incaricato da questo Ente ha citato innanzi al Tribunale Ordinario di L'Aquila la Regione Abruzzo Servizio Gestione Demanio idrico e fluviale di L'Aquila, il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di L'Aquila, per